



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il G.D., dott. Stefano Cardinali, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. R.G. 5/21;

rilevato che, con ricorso depositato il 3/8/21, rinvenuto solo in data odierna, Giampaolo Granitto e Angela Coratti hanno chiesto fissarsi udienza ex art. 10, legge n. 3/2012 e adottare le consequenziali pronunce ovvero, in alternativa, dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;

rilevato che al ricorso e alla documentazione di suo corredo, integrata con deposito del 21/9/21, accede la relazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 9, comma 3 bis, legge 3 del 2012 a firma dell'avv. Paolo Voltaggio, che ha attestato la veridicità dei dati dichiarati, la completezza e attendibilità della documentazione prodotta e la fattibilità del proposto accordo;

ritenuto che l'istanza della proponente appare rispondente ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 27.01.2012 n. 3 e può quindi, essere sottoposta al vaglio dei creditori ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012;

letti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 27.01.2012 n. 3;

FISSA

l'udienza ex art. 10, comma 1, al 28/6/22 ore 10,30, disponendo:

- la comunicazione a ciascun creditore della proposta e del presente decreto nel rispetto delle forme previste dall'indicato disposto entro il 18/5/22;
- la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel sito internet del tribunale di Roma con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;
- sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non potranno essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della proponente, fatta eccezione per i crediti impignorabili;
- a far data dal presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in



cui viene eseguita la prescritta pubblicità, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del giudice;

- entro dieci giorni prima dell'indicata udienza i creditori potranno far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio dissenso o il proprio consenso, che si riterrà altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 30/4/22.

Il g.d.

dott. Stefano Cardinali

